I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 538/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/73 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 490/75 (4), dispone che negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi si applica a determinati importi un coefficiente che rifletta la percentuale utilizzata per il calcolo degli importi compensativi; che, secondo la moneta di cui trattasi, detti coefficienti subiscono modifiche più o meno frequenti;

considerando che, ai fini di una migliore comprensione del sistema, occorre presentare tutti questi coefficienti in un solo insieme all'atto della fissazione degli importi compensativi; che è pertanto necessario adattare le disposizioni del paragrafo in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73,

— il secondo comma è soppresso;

— i termini «Per gli altri Stati membri, il coefficiente . . .» che figurano al terzo comma sono sostituiti dai termini «Tale coefficiente . . .».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 32.